



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 181476 del 7 novembre 2013

Oggetto: Quesito: D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Articolo 1, comma 6, lettera c). Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione titolo di studio – “Esperto caseario”.

Si fa riferimento alla vostra mail, con la quale si chiede se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 25 marzo 2019 n. 59, il soggetto in possesso del titolo di studio di “esperto caseario”.

A tale riguardo si evidenzia che il decreto in questione all'art. 71, comma 6, lettera c), richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale: di conseguenza un titolo di studio biennale non è contemplato tra quelli sopra elencati.

Si precisa, inoltre, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)